



## Bilancio energetico di un edificio






#### GLI INDICATORI DELLA CLASSIFICAZIONE ENERGETICA

#### DM 26/6/09: Linee guida nazionali



## Edifici a energia "quasi zero"



Tipo di valutazione	Dati di ingresso		Scopo della valutazione	
	Uso	Uso Clima Edificio		
di Progetto ( <i>Design rating</i> )	Standard	Standard	Progetto	Permesso di costruire Certificazione o Qualificazione energetica del progetto
Standard ( <i>Asset rating</i> )	Standard	Standard	Reale	Certificazione o Qualificazione energetica
Adattata all'utenza ( <i>Tailored rating</i> )	In funzione dello	scopo	Reale	Ottimizzazione, Validazione, Diagnosi e programmazione di interventi di riqualificazione

## Attestato di prestazione energetica/VEA

Diagnosi energetica

#### **Definizioni**

'prestazione energetica di un edificio':

quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio:

- la climatizzazione invernale e estiva,
- la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari,
- la ventilazione
- e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili...

La prestazione energetica complessiva dell'edificio è espressa attraverso l'indice di prestazione energetica globale EPgl.

 $EP_{gl} = EP_i + EP_{acs} + EP_e + EP_{ill} + EP_V$ 

#### dove:

EP<sub>i</sub>: è l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale;

EP<sub>acs</sub>: l'indice di prestazione energetica per la produzione dell'acqua calda sanitaria;

EPe: l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva;

EPil: l'indice di prestazione energetica per l'illuminazione artificiale.

EPv: l'indice di prestazione energetica per la ventilazione

Nella fase di avvio, ai fini della certificazione degli edifici, si considerano solamente gli indici di prestazione di energia primaria per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari.

Nel caso di edifici residenziali tutti gli indici sono espressi in kWh/m²anno. Nel caso di altri edifici (residenze collettive, terziario, industria) tutti gli indici sono espressi in kWh/m³anno. <u>raccomandazione CTI 14/2013</u> "Prestazioni energetiche degli edifici - Determinazione dell'energia primaria e della prestazione energetica EP per la classificazione dell'edificio", o normativa UNI equivalente e successive norme tecniche che ne conseguono;

<u>UNI/TS 11300 – 1</u> Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva e invernale;

<u>UNI/TS 11300 – 2</u> Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione;

<u>UNI/TS 11300 – 3</u> Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva;

<u>UNI/TS 11300 – 4</u> Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria.

<u>UNI EN 15193</u> - Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione





documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da <u>esperti qualificati e indipendenti</u> che <u>attesta la prestazione energetica</u> di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce <u>raccomandazioni</u> per il miglioramento dell'efficienza energetica;

I nuovi decreti dovranno definire un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori:

.... le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica

#### "attestato di qualificazione energetica":



**Definizioni** 

il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, <u>non</u> <u>necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio</u>, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o,ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione

Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.



#### **▶** "ristrutturazione importante di un edificio":

un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante quando <u>i</u> <u>lavori</u> in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto dell'impermeabilizzazione delle coperture.



#### ▶ "riqualificazione energetica di un edificio"

un edificio esistente è sottoposto a riqualificazione energetica quando i lavori in qualunque modo denominati, a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo, ricadono in tipologie diverse da quelle indicate alla lettera lvicies quater (ristrutturazione importante)

## Esclusioni D.Lgs.192/2005

Esclusioni	precisazioni
edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio	Il decreto si applica limitatamente alle disposizioni concernenti: a) <u>l'attestazione della prestazione energetica degli edifici;</u> b) <u>l'esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici.</u> Gli edifici sono esclusi dall'applicazione del presente decreto <u>solo nel caso in cui, previo giudizio dell'autorità' competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il rispetto delle prescrizioni implichi <u>un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto</u>, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici.</u>
edifici industriali e artigianali	quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili
edifici rurali non residenziali	sprovvisti di impianti di climatizzazione



### Esclusioni D.Lgs.192/2005











	Esclusioni	precisazioni
	fabbricati isolati	Il decreto non si applica ai fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati
	edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 DPR. 412/93, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici	Per esempio: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, Nelle Linee Guida nazionali è scritto:  A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono esclusi dalla Applicazione delle presenti Linee guida, a meno delle porzioni eventualmente adibite a uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici a questi equiparabili in cui non e' necessario garantire un confort abitativo.
		Il decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica.
	edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose	

#### Esclusioni Linee Guida nazionali certificazione energetica

	4	
1		
	6.0	
	100	

	Sono esclusi dall'obbligo della certificazione energetica al momento
ruderi	dei passaggi di proprietà, previa esplicita dichiarazione di tale stato
	dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà



immobili venduti
nello stato di
"scheletro
strutturale", cioè
privi di tutte le
pareti verticali
esterne o di elementi
dell'involucro
edilizio, o "al
rustico", cioè privi
delle rifiniture e degli
impianti tecnologici

**Esclusioni** 

Sono esclusi dall'obbligo della certificazione energetica al momento dei passaggi di proprietà, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà

precisazioni



Resta fermo l'obbligo di presentazione, prima dell'inizio dei lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l'efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, o denuncia di inizio attività, comunque denominato, che, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti contestualmente alla denuncia dell'inizio dei lavori.

#### Ambito di applicazione D.Lgs.192/2005 Linee Guida nazionali per la certificazione energetica

Ai sensi del decreto legislativo 192/2005, la certificazione energetica si applica agli edifici delle categorie definite in base alla destinazione d'uso dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, indipendentemente dalla presenza di impianti tecnologici esplicitamente o evidentemente destinati a uno dei servizi energetici di cui e' previsto il calcolo delle prestazioni.



#### Ambito di applicazione D.Lgs.192/2005 Esclusioni Linee Guida azionali per la certificazione energetica

In nessun decreto o norma sono escluse le abitazioni a carattere saltuario (case vacanza e similari) !!!!!





# Obblighi in materia di A.P.E. Attestato di Prestazione Energetica

- obbligo di **DOTAZIONE** (che peraltro può prescindere da un evento traslativo, come nel caso di edificio nuovi, di edifici soggetti a "ristrutturazioni importanti" o di edifici pubblici)
- obbligo di ALLEGAZIONE ai contratti
- obbligo di **CONSEGNA** dell'attestato energetico (l'APE va sempre consegnato al termine delle trattative per compravendite e locazioni; l'adempimento va documentato anche con l'inserimento in atto di apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione di prestazione energetica degli edifici, ...).
- obbligo di INFORMATIVA (il cui adempimento va documentato con l'affissione dell'APE, con la pubblicazione di dati sugli annunci, con l'inserimento in atto di apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni in ordine alla attestazione di prestazione energetica degli edifici,...)

Entrata in vigore	Ambito di intervento	Adempimento	A cura di	Sanzione
08/10/2005	Nuove costruzioni	Obbligo di <u>dotazione</u> APE prima del rilascio dell'agibilità	Costruttore (committente o società di costruzione)	Da 3.000 a 18.000 €
08/10/2005 fino ad entrata in vigore nuovo decreto	ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati (art.3 comma 2 punto a1)	Obbligo di <u>dotazione</u> APE prima del rilascio dell'agibilità	Costruttore (committente o società di costruzione)	Da 3.000 a 18.000 €
08/10/2005 fino ad entrata in vigore nuovo decreto	demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati (art.3 comma 2 punto a2)	Obbligo di <u>dotazione</u> APE prima del rilascio dell'agibilità	Costruttore (committente o società di costruzione)	Da 3.000 a 18.000 €

Entrata in vigore	Ambito di intervento	Adempimento	A cura di	Sanzione
31/10/2011	Nuove costruzioni	Obbligo di <u>dotazione</u> di <u>VEA</u> per richiesta permesso a costruire, per variante e per fine lavori (solo se residenza e uffici)	Costruttore (committente o società di costruzione)	Da 3.000 a 18.000 €
31/10/2011	Ampliamenti nel caso in cui il volume a temperatura controllata della nuova porzione di costruzione risulti superiore al 20 per cento rispetto a quello esistente e, comunque, nei casi in cui la superficie netta dell'ampliamento sia superiore a 50 metri quadrati	Obbligo di <u>dotazione</u> di <u>VEA</u> per richiesta permesso a costruire, per variante e per fine lavori (solo se residenza e uffici)	Costruttore (committente o società di costruzione)	

Entrata in vigore	Ambito di intervento	Adempimento	A cura di	Sanzione
06/06/2013	Ristrutturazioni importanti (lavori che insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio)	Obbligo di <u>dotazione</u> APE prima del rilascio dell'agibilità	proprietario	Da 3.000 a 18.000 €
31/10/2011	Ristrutturazioni edilizie	Obbligo di <u>dotazione</u> di <u>VEA</u> per richiesta permesso a costruire, per variante e per fine lavori (solo se residenza e uffici)	Costruttore (committente o società di costruzione)	Da 3.000 a 18.000 €

#### **Obbligo di dotazione e informativa**

Entrata in vigore	Ambito di intervento	Adempimento	A cura di	Sanzione
180 giorni dopo entrata in vigore	edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 mq	Obbligo di <u>dotazione</u> ni e APE e <u>affissione</u> soggetto o con all'ingresso o in posto otale visibile al pubblico alla gestione		
09/07/2015	edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 250 mq	Obbligo di <u>dotazione</u> APE e <u>affissione</u> all'ingresso o in posto visibile al pubblico	Proprietario o soggetto responsabile alla gestione	
06/06/2013	Edifici aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 mq	Se dotati di APE, obbligo di <u>affissione</u> dello stesso all'ingresso o in luogo visibile al pubblico	proprietario	

Entrata in vigore	Ambito di intervento	Adempimento	A cura di	Sanzione
06/06/2013	contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico	Obbligo di <u><b>dotazione</b></u> APE	società che ha in gestione l'impianto	

#### **Obbligo di dotazione e informativa**

Entrata in vigore	Ambito di intervento	Adempimento	A cura di	Sanzione
06/06/2013	Offerta (annuncio) di vendita o di locazione	Obbligo di dotazione APE      Obbligo di informativa: riportare gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.	Costruttore (committente o società di costruzione)	Da 500 a 3.000 €

## Obbligo di dotazione e di consegna

Entrata in vigore	Ambito di intervento	Adempimento	A cura di	Sanzione
06/06/2013	vendita, trasferimento di immobili a titolo gratuito o nuova locazione di edifici o unità immobiliari	il proprietario deve  rendere disponibile l'APE al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime	proprietario	Vendita 3.000 - 18.000 € Locazione 300 - 1.800 €
06/06/2013	vendita, trasferimento di immobili a titolo gratuito o nuova locazione di edifici o unità immobiliari	in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'APE entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità	proprietario	Vendita 3.000 - 18.000 € Locazione 300 - 1.800 €

## Obbligo di informativa e allegazione

Entrata in vigore	Ambito di intervento	Adempimento	A cura di	Sanzione
06/06/2013 Modificato dal 24/12/2013	Vendita di un edificio/unità immobiliare (tutti i trasferimenti "inter vivos" a titolo oneroso)	obbligo di dotazione e consegna di APE obbligo di allegazione di APE al contratto  Inserimento clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici	proprietario	Nullità dell'atto e sanzione amministrativa (da 04/08/2013 a 23/12/2013)  Dal 24/12/2013 in caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 18.000

### Obbligo di informativa e allegazione

Entrata in vigore	Ambito di intervento	Adempimento	A cura di	Sanzione
04/08/2013 Modificato dal 24/12/2013	Trasferimento a titolo gratuito di un edificio / unità immobiliare	<ul> <li>obbligo di dotazione e consegna di APE</li> <li>NO obbligo di allegazione al contratto dal 24/12/2013</li> <li>No inserimento clausola nel contratto dal 24/12/2013</li> </ul>	proprietario	Nullità dell'atto per mancata allegazione (da 04/08/2013 a 23/12/2013)  Dal 24/12/2013 non c'è sanzione perché è stato tolto l'obbligo

### Obbligo di informativa e allegazione

Entrata in vigore	Ambito di intervento	Adempimento	A cura di	Sanzione
06/06/2013  Modificato dal 24/12/2013	Nuova locazione di un edificio/unità immobiliare	<ul> <li>obbligo di dotazione e consegna di APE per tutte le nuove locazioni</li> <li>nei nuovi contratti di locazione di edifici soggetti a registrazione, obbligo di allegazione di APE al contratto (solo nel caso di locazione di edifici e non di singole unità immobiliari)</li> <li>nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione, inserimento clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici</li> </ul>	Proprietario	Nullità dell'atto e sanzione amministrativa da 300 a 1.800 € (da 04/08/2013 a 23/12/2013)  Solo sanzione amministrativa dal 24/12/2013 In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 18.000; la sanzione è da Euro 1.000 a Euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà.

## Art.6 D.Lgs.192/2005, così come modificato da L.90/2013 e da Decreto Legge 145/2013

#### NOTA.

Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa, la stessa sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005 si applica altresì ai richiedenti, in luogo di quella della nullità del contratto anteriormente prevista, per le violazioni del previgente comma 3-bis dello stesso articolo 6 commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, purché la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.

Tipologia di contratto	Obbligo di <u>Dotazione</u> APE	Sanzione per inadempienza
Atti di trasferimento a titolo oneroso	Sì	da 3.000 a 18.000 €
Atti di trasferimento a titolo gratuito	Sì	Non prevista
Nuovo contratto di locazione sia di singola unità immobiliare che dell'intero edificio	Sì	da 300 a 1.800 €

Tipologia di contratto	Obbligo di <u>Allegazione</u> APE	Sanzione per inadempienza
Atti di trasferimento a titolo oneroso	Sì	da 3.000 a 18.000 €
Atti di trasferimento a titolo gratuito	No	
Locazione singola unità immobiliare	No	
Locazione intero edificio soggetta a registrazione	Sì	da 3.000 a 18.000 €

Tipologia di contratto	Obbligo di <u>inserimento</u> <u>clausola</u>	Sanzione per inadempienza
Atti di trasferimento a titolo oneroso	Sì	da 3.000 a 18.000 €
Atti di trasferimento a titolo gratuito	No	
Locazione singola unità immobiliare soggetta a registrazione con durata superiore a 3 anni	Sì	Da 1.000 a 4.000 €
Locazione singola unità immobiliare soggetta a registrazione con durata fino a 3 anni	Sì	Da 500 a 2.000 €
Locazione intero edificio soggetto a registrazione	Sì	da 3.000 a 18.000 €

## **Consiglio del Notariato**

	Perimetro di applicazione	
	Compravendita	
	Permuta	
	Assegnazione di alloggi da cooperative edilizia ai propri soci	
vendita	Datio in solutum	
	Transazione	
	Conferimento di edifici in società	
	Assegnazione di edifici da società (a seguito di liquidazione, recesso di socio)	
	Costituzione di rendita vitalizia e vitalizio alimentare	
	Cessione e conferimento in società di azienda	

### **Consiglio del Notariato**

	Perimetro di applicazione	
Atti traslativo a titolo gratuito	Patto di famiglia	
	Donazione	
	Fondo patrimoniale	
	Assoggettamento di edifico al regime della comunione legale dei beni	
	Adempimento di obbligazione naturale	
	Trust	

	Perimetro di applicazione
	Leasing
Locazioni	Affitto di azienda

## **Consiglio del Notariato**

	La normativa in tema di dotazione e allegazione di APE si applica a
	Trasferimento (a titolo oneroso e/o gratuito) sia dell'intera proprietà che di una quota di comproprietà
Diritti	Trasferimento (a titolo oneroso e/o gratuito) sia della piena o della nuda proprietà che di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione)
	Costituzione (a titolo oneroso e/o gratuito) di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione)



## Redazione APE per detrazioni fiscali – risparmio energetico



	Obbligo di redazione
RIQUALIFICAZIONE	Asseverazione EP inferiore a limiti decreto
ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI	APE se "ristrutturazioni importanti" VEA se "ristrutturazioni edilizie" ai sensi della LR19/2009
	scheda informativa
INTERVENTI SULL'INVOLUCRO DI EDIFICI ESISTENTI	Asseverazione sulla trasmittanza prima e dopo intervento Per gli infissi è sostituibile con dichiarazione produttore. Sostituibile con dichiarazione DL conformità al progetto e con relazione Legge 10
	Per la coibentazione delle strutture opache e la sostituzione in infissi in contesti diversi dalle singole unità immobiliari:  APE se "ristrutturazioni importanti"  VEA se "ristrutturazioni edilizie" ai sensi della LR19/2009
	scheda informativa



#### Redazione APE per detrazioni fiscali – risparmio energetico




	Obbligo di redazione
INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI	Asseverazione rispetto requisiti. Sostituibile con dichiarazione DL conformità al progetto e con relazione Legge 10
	scheda informativa
INTERVENTI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE	Asseverazione rispetto requisiti Sostituibile da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica ovvero dei produttori delle pompe di calore ad alta efficienza e degli impianti geotermici a bassa entalpia
	scheda informativa

#### ATTENZIONE:

è compresa nell'agevolazione anche la trasformazione:

- degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati, con contabilizzazione del calore
- dell'impianto centralizzato, per rendere applicabile la contabilizzazione del calore.
- È esclusa dall'agevolazione la trasformazione dell'impianto di climatizzazione invernale da centralizzato a individuale o autonomo.



	Obbligo di redazione
INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI	APE se "ristrutturazioni importanti" VEA se "ristrutturazioni edilizie" ai sensi della LR19/2009

### Aggiornamento APE e VEA - D.Lgs.192/2005 - LR 23/2005

	Obbligo di aggiornamento
APE	è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare
VEA	<ul> <li>è aggiornata ad avvenuta realizzazione dei seguenti interventi che modificano la prestazione energetica dell'edificio o i suoi caratteri di sostenibilità ambientale:</li> <li>a) intervento migliorativo della prestazione energetica conseguente alla realizzazione di lavori finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica che interessino almeno il 25 per cento della superficie esterna dell'edificio;</li> <li>b) intervento migliorativo della prestazione energetica conseguente alla realizzazione di lavori di miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria, che prevedano l'installazione di sistemi con rendimenti più alti di almeno 5 punti</li> </ul>
	percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;  • c) intervento che modifichi la classificazione della qualità energetica e ambientale dell'edificio.

#### Validità massima attestato di prestazione energetica

5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare.

La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75.



#### Attestato di prestazione energetica

Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.

A tali fini, <u>i libretti di impianto</u> previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.

## Grazie per l'attenzione!

ARES Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile

www.aresfvg.it

aresfvg@aresfvg.it